

ACCERTAMENTO

Società non responsabile solo per atti non riconducibili all'oggetto sociale

di Angelo Ginex

Come noto, la questione relativa alla **natura** del **rapporto** intercorrente tra **società di capitali** e **amministratori** ha da sempre animato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, dando vita a **due teorie** contrapposte.

Da un lato, vi è la c.d. **"teoria contrattualistica"**, che ha qualificato tale **rapporto** come meramente **negoziale**, evidenziando al riguardo che i reciproci diritti e obblighi delle parti sorgono per effetto di un accordo tra le stesse, sicché l'**amministratore** e la **società** costituiscono **autonomi centri di interesse**.

Dall'altro lato, invece, vi è la c.d. **"teoria organica"**, che valorizza la figura dell'**amministratore** quale **organo amministrativo** della **società** (Amministratore Unico o C.d.A.), ossia come organo esecutivo della stessa, **dotato di autonomi poteri di gestione**.

Sul punto, la giurisprudenza ha osservato che: *«la società, per il principio dell'immedesimazione organica, risponde civilmente degli atti commessi dall'organo amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni, ancorché l'atto dannoso sia stato compiuto dall'organo medesimo con dolo o con abuso di potere, ovvero esso non rientri nella competenza degli amministratori, ma dell'assemblea, richiedendosi unicamente che l'atto stesso sia, o si manifesti, come **esplicazione dell'attività della società**, in quanto tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questa, e tali responsabilità si aggiunge, ove ne ricorrano i presupposti, a quella degli amministratori, prevista dall'articolo 2395 cod. civ.»* (Cfr., [Cass. n. 20704/2014](#); [Cass. n. 25946/2011](#)).

Peraltro, costituisce principio costante e consolidato quello secondo cui la commissione di un **illecito** da parte del **legale rappresentante** di un ente **non interrompe** il **rapporto** di **immedesimazione organica** e **non esclude**, pertanto, che del fatto **possa rispondere** anche **l'ente**, su vari piani, compreso quello fiscale, fatta **eccezione** per la sola **responsabilità penale**, avente carattere personale (Cfr., [Cass. n. 12675/2018](#)).

Ne discende, dunque, che tale **rapporto** di immedesimazione organica **viene meno** solo allorquando gli **atti** posti in essere dall'amministratore **non rispondano** a un **interesse riconducibile**, anche indirettamente, all'**oggetto sociale** (Cfr., [Cass. n. 20704/2014](#)).

Sulla questione si è recentemente pronunciata la **Suprema Corte** con [sentenza n. 34482 del 27.12.2019](#), ove essa ha **escluso** – come peraltro argomentato dalla CTR competente – che le

operazioni effettuate fossero «***finalizzate all'esclusivo interesse personale dell'amministratore, in prospettato conflitto di interessi con la società, la quale si è obiettivamente avvantaggiata (anche in conseguenza della sottrazione alle legittime pretese tributarie) dell'abusiva condotta del proprio apicale***».

In particolare, la CTR competente aveva **ascertato in punto di fatto** che:

- il legale rappresentante della società, nonché suo socio di maggioranza, **aveva agito in nome e per conto della stessa**;
- **delle operazioni commerciali dallo stesso compiute si era avvantaggiata la società**, anche in conseguenza del mancato pagamento delle imposte dovute, sicché le suddette operazioni non potevano ritenersi finalizzate all'esclusivo interesse dell'amministratore.

In altri termini, i **giudici di vertice**, per un verso, **hanno ritenuto** che nel caso di specie **non sussistesse il conflitto di interessi con la società**; per altro verso, hanno evidenziato come **le operazioni** (acquisti e cessioni) poste in essere dal legale rappresentante della S.r.l. fossero **riconducibili all'oggetto sociale**, con conseguente **responsabilità della società** non solo delle **imposte dovute e non versate**, ma anche **delle relative sanzioni**.

La Suprema Corte ha quindi ritenuto corretta la statuizione della CTR competente in merito alla **responsabilità della società** per le operazioni innanzi richiamate; la medesima ha invece accolto il motivo di ricorso con cui la società ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'[articolo 132, n. 4, c.p.c.](#), in relazione all'[articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.](#)

Ed invero, la Corte di Cassazione ha evidenziato la **illogicità della motivazione** resa dal giudice di appello, nonché l'eccentricità della stessa rispetto all'oggetto della decisione, atteso che l'**accertamento** era basato sulle risultanze delle **indagini bancarie** effettuate, mentre la CTR competente ha fatto riferimento alla **corretta percentuale di ricarico** sugli acquisti applicata dall'Ufficio.

In conclusione, la Corte ha **cassato la sentenza impugnata** in relazione alla motivazione sulla ricostruzione dei ricavi, rinviando alla CTR Campania, in diversa composizione, per un **nuovo esame della fattispecie**.

Master di specializzazione

**ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI
PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)